

[Torna alla pagina precedente](#)**N. 06455/2014 REG. PROV. COLL.**  
**N. 07972/2012 REG. RIC.****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7972 del 2012, proposto dalla società Cisa s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, Via Cosseria n. 2;

***contro***

Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Brindisi, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Valla, con domicilio eletto presso lo studio Placidi in Roma, Via Cosseria n. 2;

***per la riforma***

della sentenza del T.a.r. per la Puglia – sede staccata di Lecce - Sezione I, n. 1567 del 20 settembre 2012.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Brindisi;

Viste le memorie difensive depositate dall'appellante (in data 17 e 27 novembre 2014) e dalla parte intimata (in data 17 e 25 novembre 2014);

Vista la produzione documentale depositata dalla parte appellante in data 7 novembre 2014);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati L. Quinto su delega di P. Quinto, e Valla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito:

a) dalla delibera del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Brindisi (in prosieguo Consorzio) – n. 31 del 12 aprile 2011 – recante la decadenza della Cisa s.p.a. (in prosieguo Cisa) dall'aggiudicazione della gara per l'affidamento in concessione della piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti industriali pericolosi;

b) dalla delibera del Consorzio – n. 83 del 30 agosto 2011 – recante nuovamente, ex art. 113, d.lgs. n. 163 del 2006 - codice dei contratti pubblici - la decadenza della Cisa dall'affidamento per cui è causa, a cagione della mancata costituzione della cauzione definitiva, e l'escussione della cauzione provvisoria pari a 500.000 euro;

1.1. Tutti gli atti sono stati impugnati con ricorso principale e due atti di motivi aggiunti (così dovendosi qualificare la memoria di Cisa notificata il 30 novembre 2011 e depositata il successivo 2 dicembre 2011).

Cisa ha altresì dedotto la nullità della seconda delibera di decadenza ed ha proposto domanda di risarcimento del danno precontrattuale.

Il Consorzio, stante l'impossibilità di ottenere dalla compagnia di assicurazione il pagamento della cauzione, ha proposto domanda riconvenzionale di condanna della Cisa al pagamento del corrispondente importo di 500.000 euro.

2. L'impugnata sentenza - T.a.r. per la Puglia – sede staccata di Lecce - Sezione I, n. 1567 del 20 settembre 2012:

a) ha affermato la propria competenza territoriale (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

b) ha dichiarato improcedibile l'impugnativa del primo provvedimento di decadenza (anche tale capo non è stato gravato);

c) ha respinto la domanda di risarcimento del danno precontrattuale formulata da Cisa;

d) ha respinto la domanda di accertamento della nullità della delibera n. 83 del 2011;

- e) ha dichiarato tardiva la domanda di annullamento della su menzionata delibera n. 83 del 2011;
- f) ha accolto la domanda riconvenzionale del Consorzio condannando Cisa a pagare una somma pari all'importo della cauzione provvisoria;
- g) ha compensato le spese di lite.

3. Avverso la su menzionata sentenza Cisa ha interposto appello - notificato il 3 novembre 2012 e depositato il successivo giorno 12 novembre – da un lato, criticando le statuizioni sfavorevoli, dall'altro, riproponendo motivi e domande di primo grado ma sollevando anche doglianze e argomenti in parte nuovi (pure sviluppati nelle memorie difensive).

4. Si è costituito il Consorzio deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5. Le parti hanno scambiato memorie e repliche.

Con la memoria difensiva in data 17 novembre 2014, la difesa del Consorzio ha eccepito l'inammissibilità del deposito documentale effettuato da Cisa in data 7 novembre 2014.

6. La causa è stata assunta in decisione all'udienza pubblica del 18 dicembre 2014.

7. L'appello è infondato e deve essere respinto.

8. Preliminarmente il Collegio rileva che:

a) è inammissibile l'introduzione, per la prima volta nel giudizio di appello, di produzioni documentali, doglianze e domande ulteriori rispetto a quelle che, proposte con atti ritualmente notificati, hanno delimitato il perimetro del *thema decidendum vel probandum* in prime cure; non si può tener conto di tali documenti e profili nuovi perché sollevati in spregio al divieto dei *nova* sancito dall'art. 104 c.p.a., ed al valore puramente illustrativo delle memorie conclusionali (cfr., *ex plurimis*, Cons. St., sez. V, 13 maggio 2014, n. 2444; Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2232; ad. plen., 19 dicembre 1983, n. 26, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, 88, co.2, lett. d), e 120, co. 10, c.p.a.);

b) deve essere dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale in data 26 novembre 2014 perché effettuata dalla Cisa in violazione del menzionato art. 104, co. 2, c.p.a. senza che ricorrano gli eccezionali presupposti derogatori divisati dalla medesima disposizione; inoltre, le circostanze di fatto introdotte con tale documentazione, riguardano eventi

successivi rispetto ai provvedimenti ed alle attività sottoposte all'odierno sindacato giurisdizionale;

c) conseguentemente, per ragioni di comodità espositiva, prende in esame direttamente le domande e le doglianze poste a base dell'originario ricorso e dei due atti di motivi aggiunti, nei limiti in cui sono state criticamente riproposte nell'atto di gravame.

9. Con il ricorso principale di primo grado Cisa ha impugnato la delibera di decadenza n. 31 del 2011 e la richiesta di escussione della cauzione provvisoria rivolta alla compagnia assicurativa "City Insurance". Giova fin da ora evidenziare che solo nell'epigrafe del ricorso è stata inserita la seguente frase: <<Per il risarcimento del danno>> (pagina 2, rigo 4); nel corpo del ricorso e nelle conclusioni non è mai stata in realtà formulata alcuna domanda risarcitoria essendo state articolate solo censure di carattere impugnatorio.

La sentenza del T.a.r. ha dichiarato improcedibile l'impugnativa dei su menzionati atti e il Collegio deve limitarsi a dare atto che, *in parte qua*, manca uno specifico mezzo di gravame.

9.1. Con il primo atto di motivi aggiunti – notificato in data 18 ottobre 2011 e depositato il successivo 19 ottobre – Cisa, dopo aver ricostruito la complessa vicenda in fatto (pagine 1 – 27), ha proposto domanda di risarcimento del danno precontrattuale, lamentando la scorrettezza della condotta tenuta dal Consorzio, ed ha formulato, in via istruttoria, richiesta di c.t.u. e di prova per testi (pagine 27 – 34).

In particolare Cisa ha sostenuto che la colpa del Consorzio emergerebbe dalle seguenti circostanze di fatto:

- in sede di gara è stato obliterato un documento rilevante (il verbale in data 25 maggio 2009 di mancata consegna dell'impianto dal precedente gestore Veolia per rifiuto del Consorzio);
- il Consorzio ha mantenuto un atteggiamento causidico onde evitare di stipulare il contratto con l'aggiudicataria negando la necessità di effettuare il preventivo *revamping* dell'infrastruttura e che non ci fossero cause ostative alla sua riattivazione;
- dal verbale del 25 maggio 2009 e dai contenuti dei numerosi incontri (tenuti con varie personalità) presso l'assessorato provinciale del lavoro, si evince l'impossibilità di avviare l'impianto all'esercizio;
- il Consorzio si è rifiutato di confermare l'immediata attivabilità dell'impianto e di modificare lo schema del contratto messo a gara con

l'aggiunzione di due clausole risolutive (per l'ipotesi di non attivabilità dell'impianto e della mancata consegna entro 15 giorni dalla stipula del contratto);

- ha negato di avere concordato l'aggiunzione di tali due clausole;
- la successiva gara per l'affidamento del servizio, a testimonianza della impossibilità di funzionamento dell'impianto, è andata deserta;
- gli organi di stampa hanno denunciato il degrado dell'impianto.

9.1.1. La domanda risarcitoria è infondata e deve essere respinta in una alle richieste istruttorie.

Da tutta la documentazione versata nel fascicolo d'ufficio di primo grado si evince che:

a) è irrilevante che fra gli atti di gara non sia stato inserito il verbale del 25 maggio 2009 in quanto:

I) le condizioni reali dell'infrastruttura risultavano dal verbale di consistenza in data 22 maggio 2009 (redatto in contraddittorio dai tecnici del Consorzio e della ditta Veolia) e dalle accurate informazioni, inserite nel bando e nel capitolato, sullo stato e la consistenza dei sequestri penali disposti dall'autorità giudiziaria;

II) Cisa ha effettuato il sopralluogo diretto nel sedime in esecuzione dello specifico obbligo sancito dall'art. 1, punto 1.8., e 4, punto A.2.2. del capitolato;

III) dal verbale del 25 maggio 2009 non si evince l'impossibilità di funzionamento dell'impianto;

b) è stata Cisa, subito dopo l'aggiudicazione, a intraprendere un'attività dilatoria evitando di porre in essere gli indispensabili adempimenti prodromici alla stipulazione del contratto (in particolare omettendo di prestare la cauzione definitiva);

c) il Consorzio, per addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, ha consentito a che l'attività di *revamping* potesse essere anticipata rispetto alle scadenze previste dagli atti di gara;

d) il Consorzio si è sempre coerentemente rifiutato – e non risultano prove documentali di segno opposto – di modificare il contenuto delle clausole poste a base di gara; tale contegno è conforme, sul punto, alle tradizionali acquisizioni giurisprudenziali secondo cui il bando: I) è un atto amministrativo generale, d'indole imperativa, recante il compendio delle regole cui devono attenersi sia i concorrenti che l'Amministrazione; II) è costitutivo di effetti eventualmente anche derogatori rispetto alla

disciplina introdotta dalle fonti di rango primario o regolamentare e come tale non disapplicabile da parte dell'Amministrazione e del giudice amministrativo, potendo essere oggetto solo di specifica impugnativa; III) deve essere interpretato secondo il criterio formale (testuale ed oggettivo), con esclusione di letture ermeneutiche in chiave soggettiva ed integrativa (cfr. da ultimo Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9);

e) il Consorzio, nel corso delle trattative precedenti l'emanazione del secondo provvedimento di decadenza, ha confermato la disponibilità alla consegna dell'impianto nel termine di 15 giorni dalla stipula del contratto ed all'anticipazione dell'attività di *revamping* sollecitando Cisa a prestare la cauzione definitiva;

f) la mancata disponibilità dell'impianto (e la conseguente negligenza negoziale del Consorzio) sono smentiti dalla dirimente circostanza logica che è stato il Consorzio a non voler ricevere da Veolia la riconsegna dell'infrastruttura in questione; quindi l'ente, in qualsiasi momento, avrebbe potuto riacquistare la disponibilità dell'impianto, fermo restando che la consegna a Cisa presupponeva la preventiva stipula del contratto;

g) da tutto quanto sopra esposto emerge l'inutilità della prova per testi (i cui capitoli sono articolati in funzione dell'accertamento della inesistenza della disponibilità – in realtà conclamata – del Consorzio a consentire l'immediata attività di *revamping*), nonché della c.t.u., posto che erano trascorsi due anni circa (di inattività dell'impianto) fra la data dell'aggiudicazione (5 maggio 2010) e la richiesta di accertamento peritale (ottobre 2011).

9.2. Con domanda riconvenzionale – notificata il 14 novembre 2011 e depositata il successivo 18 novembre – il Consorzio ha chiesto la condanna di Cisa a pagare la cauzione provvisoria per un importo di 500.000,00 euro per le seguenti ragioni:

a) doverosità dell'escussione della cauzione da parte della stazione appaltante;

b) natura vincolata dell'escussione della cauzione anche in considerazione del fatto che era rimasta inoppugnata la delibera n. 83 del 2011.

9.2.1. Con il secondo atto di motivi aggiunti - notificato il 30 novembre 2011 e depositato il successivo 2 dicembre 2011 – Cisa ha dedotto:

a) la nullità della deliberazione n. 83 del 30 agosto 2011, ex art. 21 *septies*, l. n. 241 del 1990, sotto il profilo della mancanza dell'oggetto, dei presupposti e dell'assoluta carenza di potere, perché il giorno prima

(ovvero in data 29 agosto 2011), aveva comunicato al Consorzio a mezzo fax, ex art. 11, co. 9, codice dei contratti pubblici, di non essere più interessata alla stipula del contratto essendo scaduto il termine di validità dell'offerta;

b) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della domanda riconvenzionale di pagamento della cauzione provvisoria;

c) che la delibera n. 83, ancorché qualificabili i vizi che la colpiscono in termini di illegittimità, sarebbe soggetta al regime prescrizione e non decadenziale incidendo su diritti soggettivi;

d) la pretestuosità delle ragioni poste a fondamento della richiesta di incameramento della cauzione;

e) l'inopponibilità del contegno evasivo tenuto dalla società di assicurazione che non aveva onorato la polizza fideiussoria;

f) l'inammissibilità della richiesta formulata dal Consorzio di rilasciare la cauzione definitiva in quanto non era stato raggiunto un preventivo accordo sul testo del contratto da stipulare;

g) che, in ogni caso, Cisa si era sciolta dal vincolo negoziale esercitando il recesso ex art. 11, co. 9, cit. prima che scadesse il termine da ultimo individuato dal Consorzio per la prestazione della cauzione e la stipula del contratto;

h) l'atteggiamento ostruzionistico del Consorzio che <<...non ha mai chiesto a Cisa di ricostituire la cauzione provvisoria prima del 18 luglio 2011 (quando il rapporto era già compromesso)>>;

i) l'indispensabilità dell'anticipazione del *revamping* in relazione al riavvio dell'impianto;

l) che il Consorzio, alla luce degli obblighi di buona fede, avrebbe dovuto accettare di modificare il testo del contratto nella versione allegata al bando con l'inserimento delle due clausole richieste da Cisa;

m) che l'istante si era correttamente e tempestivamente liberata da ogni vincolo negoziale attraverso la comunicazione del 29 agosto 2011.

9.2.2. Il rigetto delle tesi poste a base del secondo atto di motivi aggiunti di Cisa, e la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio, riposano sulle seguenti unitarie considerazioni fattuali e giuridiche:

a) in base ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. un., 23 luglio 2013, n. 17858; sez. un., 24 maggio 2013, n. 12901; sez. un., 3 maggio 2013, n. 10298; sez. un., 23 novembre

2012, n. 20729; Cons. Stato, Ad. plen., 20 giugno 2014, n. 14, cui non deroga il precedente citato dalla difesa appellante nella memoria del 17 novembre 2014, ovvero Cass. civ., sez. un., 28 novembre 2013, n. 26584):

I) nel settore dell'attività negoziale della pubblica amministrazione e, in particolare, in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, per quanto disposto dall'art. 244 del codice dei contratti pubblici, la cognizione dei comportamenti e degli atti assunti prima dell'aggiudicazione della gara (compresi tra tali atti anche quelli di autotutela pubblicistica e questi ultimi pure dopo la conclusione del contratto), e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; mentre le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto (salvo quelle, tassativamente indicate, relative al divieto di rinnovo tacito dei contratti, alla clausola di revisione prezzi e ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi) rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria;

II) appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l'originaria aggiudicazione e la stipula del contratto (nel caso di specie mai avvenuta), la controversia introdotta dall'aggiudicatario decaduto per ottenere l'accertamento del preteso inadempimento dell'ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre accessori, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale; in tali casi, infatti, alla deliberazione di aggiudicazione dell'appalto non segue la stipula della convenzione di disciplina tra le parti, bensì, all'esito di una fase interlocutoria volta alla eventuale rinegoziazione dell'oggetto dell'instaurando rapporto, la decadenza dalla stessa aggiudicazione;

b) la più volte menzionata delibera n. 83 del 2011 è certamente un atto autoritativo emesso in sede di autotutela e conforme allo schema disegnato dagli artt. 75 e 113 del codice contratti pubblici, in forza del quale, ai fini dell'incameramento della cauzione provvisoria, va considerato «fatto dell'aggiudicatario» sia il recesso volontario dalle trattative sia il difetto dei requisiti che preclude la stipula, imponendo la caducazione dell'aggiudicazione (cfr. Cons. giust. amm., 13 febbraio 2012, n. 173; Cons Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4122);



c) a fronte di un provvedimento autoritativo, sia pur vincolato ma nell'esclusivo interesse pubblico, campeggiano posizioni soggettive di interesse legittimo; conseguentemente la delibera n. 83 andava impugnata nel consueto termine decadenziale dimidiato di 30 giorni sancito dal combinato disposto degli artt. 29, 41, co. 2, e 119, co. 2, c.p.a. e decorrente dalla piena conoscenza del provvedimento (provata quantomeno alla data di redazione del primo atto di motivi aggiunti), mentre è pacifico che tale adempimento sia stato effettuato ben oltre tale termine;

d) è in ogni caso infondata la domanda di accertamento della nullità della delibera n. 83 in quanto:

I) il regime della nullità dell'atto amministrativo è eccezionale e sono di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, le norme che la prevedono (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 9);

II) non ricorrono le condizioni perché si possa configurare la nullità dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 21 *septies*, l. n. 241 del 1990, in quanto non si riscontrano, *ictu oculi*, gli indispensabili presupposti richiesti dalla norma: mancanza degli elementi essenziali del provvedimento; difetto assoluto di attribuzione; violazione o elusione del giudicato;

III) viceversa, come bene acclarato dal T.a.r., è privo di effetti il recesso di Cisa, perché avvenuto in contrasto frontale con la norma sancita dall'art. 11, co. 9, codice dei contratti pubblici, secondo cui <<...l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto>>; è pacifico, infatti, che Cisa non ha posto in essere alcuna procedura di notificazione del recesso essendosi limitata a inoltrare la propria dichiarazione di scioglimento dal vincolo a mezzo fax e R/R; tali strumenti di comunicazione non possono essere considerati equipollenti alla notificazione, perché deve presumersi che la legge, quando ha richiesto un particolare onere formale a maggior garanzia della certezza dei rapporti in un ambito delicato come quello della contrattualistica pubblica, lo ha fatto intenzionalmente utilizzando la appropriata terminologia tecnico giuridica;

e) è fondata e deve essere accolta la domanda riconvenzionale proposta dal Consorzio - avuto riguardo alla funzione ed alla natura giuridica della cauzione provvisoria (e definitiva) ed alla previsione del suo incameramento - sulla scorta dei principi elaborati dalla Adunanza plenaria di questo Consiglio (cfr. Ad. plen., 10 dicembre 2014, n. 34; Ad.

plen. 4 maggio 2012, n. 8, cui *adde*, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, determinazione n. 1 del 2010), in forza dei quali:

I) strutturalmente la cauzione costituisce parte integrante dell'offerta e non mero elemento di corredo della stessa (che la stazione possa liberamente richiedere e quantificare);

II) l'escussione della cauzione provvisoria si profila come garanzia del rispetto dell'ampio patto di integrità cui si vincola chi partecipa ad una gara pubblica e costituisce conseguenza della violazione dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, tenuto conto che gli operatori economici, con la domanda di partecipazione, sottoscrivono e si impegnano ad osservare le regole della relativa procedura delle quali hanno piena contezza;

III) la sua *finalità* è quella di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese, di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta, nonché di escludere da subito i soggetti privi delle richieste qualità volute dal bando;

IV) l'escussione dà vita ad una misura autonoma ed ulteriore (rispetto alla esclusione dalla gara ed alla segnalazione all'Autorità di vigilanza), che costituisce, mediante l'anticipata liquidazione dei danni subiti dall'amministrazione, un distinto rapporto giuridico fra quest'ultima e l'imprenditore (tanto che si ammette l'impugnabilità della sola escussione se ritenuta realmente ed esclusivamente lesiva dell'interesse dell'impresa);

V) sotto il profilo della natura giuridica si ritiene che, ferma restando la generale distinzione fra l'istituto della clausola penale (1383 c.c.) avente funzione di liquidazione anticipata del danno da inadempimento e della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) avente la funzione di dimostrare la serietà dell'intento di stipulare il contratto sin dal momento delle trattative o del perfezionamento dello stesso, l'istituto della cauzione provvisoria debba ricondursi alla caparra confirmatoria, sia perché è finalizzata a confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro, sia perché tale qualificazione risulta la più coerente con l'esigenza, rilevante contabilmente, di non vulnerare l'amministrazione costringendola a pretendere il maggior danno; in definitiva e in sostanza, si tratta di una misura di indole patrimoniale, priva di carattere sanzionatorio amministrativo nel senso proprio, che costituisce l'automatica conseguenza della violazione di regole e doveri contrattuali espressamente accettati;

f) non è configurabile alcun obbligo *ex bona fide*, in capo alla stazione concedente, relativo alla necessità di inserire le due clausole risolutive richieste da Cisa la cui violazione (dell'asserito obbligo di aggiunzione), avrebbe reso pretestuosa la richiesta rivolta dal Consorzio a Cisa di rilasciare la cauzione definitiva; è vero caso mai il contrario: era Cisa che avrebbe dovuto onorare gli impegni assunti in sede di offerta, stipulando il contratto previa prestazione della cauzione e solo dopo, in presenza di eventuali mende del Consorzio, prendere le adeguate contromisure;

g) sulla necessità dell'anticipazione del *revamping*, sull'atteggiamento collaborativo dell'ente e su quello dilatorio di Cisa si è già detto sicché è sufficiente rinviare al precedente punto 9.1.1.

10. In conclusione l'appello deve essere respinto.

Le spese di giudizio, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.

Condanna la società Cisa s.p.a. al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 5.000/00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali), in favore del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Brindisi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.  
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Luigi Torsello, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Guida al sito](#)